



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 72 DEL 05/03/2026

**OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE NUM. 30 DEL 11/02/2025
RELATIVA ALLE INTERDIZIONI PER I TERRENI E-7-233, E-7-239 ED E-
7-810 - INCLUSO MAGAZZINO RURALE - A SEGUITO DI OPERE DI
MESSA IN SICUREZZA ATTESTATE DA TECNICI ABILITATI.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 30/01/2025 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di una frana con conseguente caduta di massi su aree private in Via San Felice;

- in pari data il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità interveniva in supporto dei Vigili del Fuoco su loro stessa richiesta e, concordemente con il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, disponeva:

- interdizione parziale di terreno adibito a uliveto e parcheggio privato in Via San Felice C.T. E-7-233;
- interdizione di terreni in Via San Felice C.T. E-7-239 e E-7-810, incluso magazzino rurale;
- posizionamento di jersey in cemento lungo la banchina stradale lato monte a protezione della sede stradale in corrispondenza delle aree interdette sopracitate;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 11/02/2025 ad oggetto: *“Convalida di interdizione parziale di terreno adibito a uliveto e parcheggio privato in via San Felice C.T. E-7-233, interdizione terreni in via San Felice C.T. E-7-239 E E-7-810 - incluso magazzino rurale - causa pericolo esterno.”*;

Documento sottoscritto digitalmente

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0073992.E del 16/02/2026, prodotta da tecnico incaricato della messa in sicurezza, con la quale attestava l'avvenuta messa in sicurezza dei terreni in via San Felice C.T. E-7-239 ed E-7-810, incluso magazzino rurale;

Vista la dichiarazione, acquisita al prot. 0090328.E del 24/02/2026, prodotta da tecnico incaricato della messa in sicurezza, con la quale attestava l'avvenuta messa in sicurezza del terreno in via San Felice C.T. E-7-233;

Considerato che, sulla base delle dichiarazioni di messa in sicurezza sopra citate, l'Ufficio Pubblica Incolumità revocava le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 30 del 11/02/2025 con le note Prot. 0079231.U del 18/02/2026 e Prot. 0090831.U del 24/02/2026;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le sopra citate note Prot. 0079231.U del 18/02/2026 e Prot. 0090831.U del 24/02/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con le note Prot. 0079231.U del 18/02/2026 e Prot. 0090831.U del 24/02/2026, la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 11/02/202 ed in particolare:

- revoca dell'interdizione parziale di terreno adibito a uliveto e parcheggio privato in via San Felice C.T. E-7-233
- revoca dell'interdizione dei terreni in via San Felice C.T. E-7-239 ed E-7-810, incluso

Documento sottoscritto digitalmente

- magazzino rurale;
- rimozione dei jersey in cemento posti a protezione della sede stradale antistante i terreni interdetti;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Valbisagno - ed al Municipio 4 Media Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- ad Aster Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.